

COMUNE DI POTENZA
Provincia di POTENZA

Nota integrativa

al bilancio
2021/2023

Definizione

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico - amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate.
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

In base ai principi contabili, il bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2021-2023, disciplinato dal D.Lgs 118/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg.126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati. Il nuovo sistema contabile ha introdotto importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura, oltre che della presente nota integrativa, dei seguenti documenti di bilancio:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- I nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- la previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico- patrimoniale.

La struttura della spesa del Bilancio armonizzato è articolata in titoli, missioni e programmi.

L'elencazione di missioni e programmi è tassativamente definita dalla legge

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011 e contiene i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio. Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. 118/11, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;

b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021/2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate sulla base del trend storico, della normativa, delle basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle modifiche legislative introdotte.

1.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono previste nel Bilancio di previsione 2021/2023 con i seguenti stanziamenti

ENTRATE TRIBUTARIE				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
31.776.734,38	30.625.570,07	31.287.925,07	31.371.925,07	31.376.925,07

Di seguito si riportano i criteri adottati per la formulazione delle principali entrate tributarie:

A. Imposta municipale propria

L'imposta unica comunale (IUC), è stata istituita a decorrere dall'anno 2014 dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.

Si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Le abitazioni principali sono escluse sia dall'IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate a entrambe le imposte.

L'IMU, che ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI), è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l'aliquota stabilita per la particolare fattispecie. L'aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l'aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

Per l'anno 2021, il Comune di Potenza ha stabilito le aliquote come di seguito indicato:

- aliquota dello 0,6 %, con detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze;
- aliquota dello 0,10 %, per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- aliquota dello 0,25 %, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- aliquota dell' 1,06 %, per gli immobili cat. D, con riserva a favore dello Stato della parte corrispondente allo 0,76 %;
- aliquota ordinaria dell'1,14% per le aree fabbricabili e gli "altri fabbricati" (vale a dire fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati del gruppo catastale D, dai fabbricati merce e dai fabbricati rurali strumentali) corrispondente all'aliquota di base pari all'1,06 %, prevista dal comma 754 dell'art. 1, della L. 160/2019, maggiorata dell'aliquota dello 0,80 già prevista come maggiorazione TASI, secondo quanto disposto dal comma 755 dell'art. 1, della L. 160/2019;
- mantenimento della maggiorazione IMU di cui all'art. 1, comma 755, L. 160/2019, nella misura dello 0,08 %, da applicare alla fattispecie degli "altri fabbricati" e delle "aree fabbricabili".

Unificazione Imu-Tasi

La legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all' articolo 1, commi da 738 a 783, per ragioni di razionalizzazione e semplificazione, ha apportato modifiche al sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

L'articolo 1, comma 738, ha previsto l'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc) dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre l'Imu unificata è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi (da 739 - 783).

Più precisamente, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l'Imu viene ridisciplinata.

Gli aspetti fondamentali della disciplina della imposta unificata sono:

- il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il soggetto attivo è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio;
- i soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- la base imponibile è costituita dal valore degli immobili (in particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori espressamente previsti in funzione del gruppo catastale di rispettiva classificazione);
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, non di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50%;
- l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,86% (i Comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al totale azzeramento);
- anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tra i quali rientrano i capannoni industriali), l'aliquota di base è fissata allo 0,86% (l'imposta corrispondente allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i Comuni possono incrementare l'aliquota fino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%, senza facoltà di intervenire sulla quota riservata all'Erario);
- sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 o A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico); in tale ultimo caso, l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di azzerarla completamente;

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% (i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota di base è pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (a partire dal 2022, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall'Imu);
- per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;
- per gli immobili strumentali è prevista la deducibilità dell'Imu dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, mentre l'imposta è indeducibile ai fini Irap (la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre la deducibilità sarà integrale a partire dal 2022);
- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso;
- i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, con scadenza rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre (resta ferma la facoltà di pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno);
- il versamento deve essere eseguito con il modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA; la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
10.730.000,00	11.283.158,00	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00

B. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

La "TARI" è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Nella commisurazione della tariffa per le singole categorie di utenza, il comune può seguire i criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 o, in alternativa, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Anche nell'ambito della TARI, i comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, possono introdurre agevolazioni ed esenzioni per specifiche fattispecie. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo. Dal 2018 la Tari è riscossa direttamente dalla società partecipata ACTA.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L'aliquota non può eccedere 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta se il reddito è inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre si applica al reddito complessivo se il reddito supera il limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure aliquote diverse articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

L'allegato 4.2 al punto 3.7 del Dlgs n. 118/2011 stabilisce le modalità con cui vengono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale». L'articolo 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, cancella la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Il 16 dicembre 2015 Commissione Arconet, nell'esaminare la proposta elaborata da Rgs, Anci e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie, ha precisato: «L'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

In pratica dal 2016, i Comuni possono iscrivere alla voce Addizionale comunale Irpef E1010116001 un importo pari all'accertato del penultimo anno precedente e comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza di due anni prima e riscossioni in conto residui dell'anno precedente.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
6.700.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00

Fascia di applicazione	
Esenzione per redditi fino a euro	0,00
Fascia unica	0,80 %

D. Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Con la legge 160/2019, con i commi da 816 a 836 e da 845 a 847, è stata disposta l'istituzione da parte dei Comuni e delle Province del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi dal 837 al 845 dell'art. 1 della L.160/2019).

Il nuovo dettato normativo fissa l'obbligo di istituzione del nuovo canone in sostituzione dei precedenti prelievi dal 1° gennaio 2021 mentre al comma 847 dispone dal 1° gennaio 2021 l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs n. 507/1993 e degli articoli 62 e 63 del D.Lgs n. 446 del 1997 oltre a quella di ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme.

Nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti, il canone unico, ad invarianza di gettito, è stato allocato in bilancio al titolo III – Entrate Extratributarie – distintamente per:

- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more dell'attivazione di una nuova voce del piano dei conti, è stato contabilizzato alla voce finanziaria E.3.01.03.01.003,
- Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, andrà previsto al piano E.3.01.03.01.002.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO					
	Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Canone concessione esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

F. Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà è stato istituito dall'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone di iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La dotazione del Fondo di solidarietà è determinata annualmente con la legge di bilancio, mentre il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato con D.P.C.M. previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, Conferenza Stato-città e autonomie locali, Conferenza Stato-città e autonomie locali.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
11.169.964,75	11.142.412,07	11.236.925,07	11.236.925,07	11.236.925,07

1.2. Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese correnti. Si distinguono in trasferimenti da amministrazioni pubbliche, trasferimenti correnti da famiglie, trasferimenti correnti da imprese, trasferimenti correnti da istituzioni sociali private, Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO II				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
10.760.425,00	19.663.734,88	11.479.799,36	9.580.722,01	8.910.890,18
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 101				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
10.756.790,86	19.628.564,88	11.474.799,36	9.580.722,01	8.910.890,18
Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 102				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
0,00	35.170,00	5.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese Tipologia 103				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private Tipologia 104				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Tipologia 105				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
3.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00

I trasferimenti correnti riferiti all'anno 2020 risultano nettamente superiori al trend storico per effetto del cosiddetto "Fondone" assegnato dallo Stato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

1.3. Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie comprendono le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, in particolare, i proventi derivanti dalla vendita di beni, dalla vendita e dalla erogazione dei servizi, i proventi derivanti da contribuzioni, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO III				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
20.723.658,92	17.249.608,78	12.592.842,97	8.499.650,00	8.499.650,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 100				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
3.622.130,75	3.758.820,29	3.744.707,00	3.955.707,00	3.955.707,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 200				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
6.937.598,25	3.690.517,94	3.180.515,00	3.190.515,00	3.190.515,00
Interessi attivi Tipologia 300				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.165,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 400				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 500				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
10.162.764,74	9.793.270,55	5.660.620,97	1.346.428,00	1.346.428,00

1.4. Entrate in conto capitale

Sono le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, dai trasferimenti in conto capitale e dagli oneri di urbanizzazione; le entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento. Esse finanziano principalmente le spese in conto capitale (spese per investimenti). Fanno eccezione le entrate derivanti dalla dismissione dei beni patrimoniali e quelle derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione, per le quali la legislazione vigente prevede anche una diversa destinazione.

a) I trasferimenti e i contributi agli investimenti sono previsti sulla base di assegnazioni già concesse o concedibili in virtù di normativa nazionale e/o regionale vigenti. L'effettivo utilizzo delle entrate in conto capitale è, comunque, subordinato alla concreta realizzazione delle stesse e previa visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 1253, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

b) I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con il trend storico.

A partire dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Con l'articolo 1 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è consentito l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per spese di progettazione

Parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione e precisamente euro 740.000,00 è stata destinata a spese correnti.

c) Alienazioni patrimoniali

Le previsioni proventi delle alienazioni patrimoniali sono congrue al valore di mercato degli immobili indicati nel piano delle alienazioni. L'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, impone agli enti territoriali di destinare in via prioritaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, all'estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento. Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata.

Nel bilancio di previsione della spesa è stato previsto lo stanziamento di euro 640.949,82, a riduzione del debito, corrispondente al 10% delle risorse nette previste in entrata a titolo di alienazione.

L'art. 1, comma 866, legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), ha consentito agli enti locali, per gli anni dal 2018 al 2020, di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali per finanziare le

quote capitali dei mutui/prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno; detta possibilità, tuttavia, è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'Allegato 7 annesso al D. Lgs. n. 118 del 2011;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La soprarichiamata disposizione è stata poi modificata dal *D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito nella recentissima *L. 11 febbraio 2019, n. 12*, la quale, all'*art. 11-bis*, comma 4, ha soppresso le parole "*per gli anni 2018/2020*": in buona sostanza, il comma 4 interviene sulla disposizione di cui all'*art. 1, comma 866, L. n. 205 del 2017*, facendo venir meno ogni riferimento temporale e, così, mettendo a regime la possibilità, riconosciuta agli enti locali che presentano determinate condizioni, di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE- TITOLO IV				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
6.364.776,90	37.170.373,77	24.467.192,10	10.542.740,35	10.365.640,49
Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo V				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti Titolo VI				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
8.110.696,35	8.432.437,94	0,00	0,00	0,00

2. Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

La spesa del personale

L'art. 1, comma. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina i vincoli cui gli enti locali devono attenersi ai fini del contenimento della spesa di personale, disponendo:

- che gli enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...)”*
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* ;
- il mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale è sanzionato con il divieto di assunzione;
- con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013

L'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26), dispone che gli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015 possono assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa sia dei cessati nell'esercizio precedente, se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

L'art. 33, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, testualmente recita:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto

del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Con il D.M. 17 marzo 2020 recante: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, in relazione al rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le disposizioni del decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	15.752.737,67	15.605.416,83	15.403.550,23
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.488.243,00	1.512.917,17	1.512.854,41
103	Acquisto di beni e servizi	25.038.830,17	22.042.298,51	21.706.685,40
104	Trasferimenti correnti	1.877.073,15	1.414.024,18	1.414.024,18
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	4.043.184,36	3.788.780,98	3.507.489,65
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	173.000,00	41.000,00	16.000,00
110	Altre spese correnti	6.174.823,16	3.802.636,18	3.804.124,74
100	Totale TITOLO 1	54.547.891,51	48.207.073,85	47.364.728,61

RIEPILOGO SPESE RIMBORSO PRESTITI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.868.619,00	5.054.854,00	5.249.117,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.978.319,39	5.216.333,60	5.333.965,18
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	64.842.016,32	62.549.942,89	60.210.108,91
400	Totale TITOLO 4	74.688.954,71	72.821.130,49	70.793.191,09

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.554.367,33	3.808.849,41	3.545.128,93
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	17.554.367,33	3.808.849,41	3.545.128,93

RIEPILOGO SPESE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

3. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il FCDE è una posta collegata alle entrate, la cui funzione è quella di "precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso è un conto rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale" (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

In altre parole, il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire le prevedibili insussistenze di crediti, in maniera da prevenire squilibri di bilancio, collegati a crediti la cui riscossione risulti statisticamente improbabile o impossibile. Per raggiungere questo scopo l'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 al punto 9.2, dispone che "L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità é effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevedeva, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2018	2019	2020	2021
PREVISIONE	Sperimentatori				
	Non sperimentatori	75 %	85%	95%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Titolo/Tipologia/Capitolo	DESCRIZIONE
1.101.001 203-TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 215.001-TARI -LISTA DI CARICO	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 215.005-TARI - RIDUZIONI (DISTANZA CASSONETTI, RIFIUTI SPECIALI, AVVIO AL RECUPERO, COMPOSTAGGIO)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 215.003-TARI - AGEVOLAZIONI SOCIALI	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 215.004-TARI - SCUOLE STATALI	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 215.005-TARI - RIDUZIONI (DISTANZA CASSONETTI, RIFIUTI SPECIALI, AVVIO AL RECUPERO, COMPOSTAGGIO, DISSERVIZIO)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 215.003-TARI - AGEVOLAZIONI (SOCIALI, VOLONTARIATO, UNIVERSITÀ, SCUOLE PUBBLICHE)	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 215.002-TARI - IMMOBILI COMUNALI	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 016-LOTTA EVASIONE FISCALE - ICI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 018-LOTTA EVASIONE TASI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 017-LOTTA EVASIONE IMU	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 306-LOTTA EVASIONE FISCALE - ALTRI TRIBUTI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 208-LOTTA EVASIONE FISCALE	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 212-LOTTA EVASIONE FISCALE - TARSU - TARI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.001 212-LOTTA EVASIONE FISCALE - TARSU	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
3.100.003 019-SPORT - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE (PISCINA E CAMPI DA TENNIS)	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.100.003 021-PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.100.003 021-SPORT - PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.100.003 019-PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE (PISCINA E CAMPI DA TENNIS)	Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100
3.200.003 009-VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003 036.002-PROVENTI CONTRAVVENZIONI ARRETRATE - ALTRE SPESE	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003 009.003-VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - DESTINAZIONE 50% PER INVESTIMENTI	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003 036.001-PROVENTI CONTRAVVENZIONI ARRETRATE - DESTINAZIONE 50%	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.200.003 036-PROVENTI CONTRAVVENZIONI ARRETRATE	Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200
3.100.003 201-FITTI ALLOGGI L. 219/81 MALVACCARO ABITAZIONI E LOCALI	Fitti

3.100.320150.001-PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	Fitti
3.100.320150.005-PROVENTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	Fitti
3.100.003208-FITTI ATTIVI DIVERSI	Fitti
3.100.003209-ENTRATE PER USO STRUTTURA MALVACCARO	Fitti
3.100.320150.002-PROVENTI DERIVANTI DALLA SANATORIA DI IRREGOLARITA RELATIVE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	Fitti
3.100.320150.003-PROVENTI DERIVANTI DAL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI	Fitti
3.100.320163.001-SFRUTTAMENTO BIOGAS	Fitti
3.200.003008.001-SANZIONI CORRELATE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003008-VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE SINDACALI,ETC.	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.350160.001-PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 662/1996	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003534.002-SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE PARCHI ENERGIA	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003534.001-SANZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre
3.200.003534-SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre

Metodo di calcolo del fondo: Media semplice tra totale incassato e totale accertato

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

BILANCIO 2021

DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	1.331.000,00	80.924,80	80.924,80
Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100	182.600,00	1.789,48	1.789,48
Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200	3.000.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
Fitti	928.000,00	352.454,40	352.454,40
Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre	10.000,00	8.715,00	8.715,00
TOTALE	5.451.600,00	2.204.883,68	2.204.883,68

BILANCIO 2022

DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	1.315.000,00	79.952,00	79.952,00
Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100	182.600,00	1.789,48	1.789,48
Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200	3.000.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
Fitti	928.000,00	352.454,40	352.454,40
Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre	20.000,00	17.430,00	17.430,00
TOTALE	5.445.600,00	2.212.625,88	2.212.625,88

BILANCIO 2023

DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	1.320.000,00	80.256,00	80.256,00
Proventi impianti sportivi Titolo 3 Tipologia 100	182.600,00	1.789,48	1.789,48
Violazioni al codice della strada - Sanzioni 3 Tipologia 200	3.000.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
Fitti	928.000,00	352.454,40	352.454,40
Sanzioni per violazione norme commerciali ed altre	20.000,00	17.430,00	17.430,00
TOTALE	5.450.600,00	2.212.929,88	2.212.929,88

Fondi di riserva

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (ricorso ad anticipazioni di tesoreria), il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0.45% e massimo 2.0% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente:

FONDO DI RISERVA		
Anno	Previsione	%
2021	246.787,30	0.45
2022	234.785,30	0.49
2023	235.969,86	0.50

Fondo di riserva di cassa

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 3.476.762,05, pari allo 3,42% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali ed altri accantonamenti

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fondo società partecipate U.1.10.01.05.001	30.000,00	0,00	0,00
Altri fondi U.1.10.01.99.999.....	315.000,00	10.000,00	10.000,00

Fondo di garanzia debiti commerciali

Per la prima volta, con il bilancio di previsione 2021- 2023 scatta l'obbligo di accantonare fra le previsioni di spesa 2021 le risorse al fondo garanzia crediti commerciali. Su questo fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti, e l'importo accantonato a fine esercizio confluisce nel risultato di amministrazione.

A seguito della verifica eseguita sul sito della PCC in ordine all'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito all'esercizio 2020 calcolato come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture, delle fatture scadute nell'anno e delle fatture non scadute e pagate nell'anno, il comune di Potenza ha provveduto a prevedere in bilancio la posta di euro 885.000,00.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 30/06/2020, e ammonta ad €. -81.055.343,19.

Sulla base dell'andamento della gestione 2020, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 (anno precedente) ammonta a €. -80.660.851,85, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. Con un miglioramento del disavanzo di circa 400.000,00 euro rispetto al risultato del 2019.

Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 non prevede l'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione.

Prevede, invece, l'utilizzo delle quote accantonate a titolo di Fondo anticipazione di liquidità per euro 66.963.454,05, di cui euro 64.842.016,32 sono stati accantonati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 39 ter del decreto-legge n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In proposito ARCONET in risposta ad un quesito ha testualmente affermato "L'allegato a/1 al bilancio di previsione non deve essere redatto se l'ente applica anticipatamente l'avanzo accantonato per la sola quota relativa all'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità in attuazione dell'art. 39-ter del decreto-legge n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per gli enti locali e dell'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 per le Regioni e le Province autonome.

La norma ha previsto l'accantonamento dell'anticipazione di liquidità (Fal) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al DL 35/2013 (e successivi rifinanziamenti) ancora da rimborsare al 31/12 2019.

Il fondo va iscritto nel bilancio di previsione per l'intero importo del Fal accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre, sia fra le entrate che fra le spese.

Nella parte entrata va previsto come utilizzo del risultato di amministrazione;

Nella parte spesa al Titolo IV è contabilizzata in parte come rimborso e per la restante quota nella missione 20, come ulteriore accantonamento relativo al fondo anticipazione di liquidità (articolo 39-ter, comma 3, lettera a).

La norma permette dunque agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione, per la quota corrispondente al Fal, anche per gli anni successivi al primo, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Le quote confluite nel risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di pre-consuntivo sono le seguenti:

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (A)	23.090.276,13
---	----------------------

Quote accantonate	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 anno precedente	33.095.447,84
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)	66.963.454,05
Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
Fondo contenzioso (5)	0,00
Altri accantonamenti (5)	964.532,73
TOTALE	101.023.434,62

Quote vincolate	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.923.908,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	711.232,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.871,30
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
TOTALE	2.638.011,37

Quote di investimento	
Parte destinata agli investimenti	89.681,99
TOTALE	89.681,99

Parte Disponibile	
Parte disponibile	-80.660.851,85
TOTALE	-80.660.851,85

Riepilogo utilizzo quote avanzo di amministrazione applicate al Bilancio di Previsione 2021

In via preliminare, si precisa che nel corso del 2021, non è stato applicato avanzo vincolato presunto.

In ordine all'eventuale applicazione dell'avanzo vincolato presunto si precisa che andrebbero rispettate le condizioni previste dalla normativa seguente:

- a) articolo 187, comma 3, "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.
- b) articolo 187, comma 3 quater:" Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un

preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

c) punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011

“Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente”.

d) Articolo 1, commi 897, legge 205/2018 “Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione”

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale delle dei lavori pubblici, che si riporta di seguito per formarne parte integrante e sostanziale

Nel triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi:

In ossequio del principio contabile punto 5.4.6 nel bilancio di previsione non sono iscritti investimenti in corso di definizione, per i quali non è stato ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

A seguito della riforma del Titolo V, l'articolo 119 della Costituzione è stato così riformulato “(I comuni) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.” È quindi introdotto il principio inderogabile del vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale operata dalla legge n. 1 del 2012, oltre ad introdurre il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti. In particolare, le norme dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedono che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2021 solo se l'importo degli interessi relativi, sommato a quello dei mutui contratti precedentemente, non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. L'ammontare dei nuovi mutui che l'Ente prevede di attivare nel triennio 2021/2023 perfettamente compatibile con tali limitazioni.

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ammontare dei nuovi mutui nel triennio	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	31.776.734,38	30.625.570,07	32.035.677,95
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	10.760.425,00	19.663.734,88	10.014.176,46
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	20.723.658,92	17.249.608,78	14.913.190,16
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		63.260.818,30	67.538.913,73	56.963.044,57
SPESA ANNUALE PER RATE MUTU/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	6.326.081,83	6.753.891,37	5.696.304,46
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ esercizio precedente (2)	(-)	3.195.651,27	2.991.876,00	2.832.298,36
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	1.471.523,88	1.424.249,67	1.427.507,12
Ammontare disponibile per nuovi interessi		4.601.954,44	5.186.265,04	4.291.513,22
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ esercizio precedente	(+)	146.122.683,79	140.676.885,49	130.877.518,21
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	4.165.424,97	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		150.288.108,76	140.676.885,49	130.877.518,21

Spese di investimento finanziate con ricorso all'indebitamento.

Non risultano iscritti in bilancio stanziamenti per investimenti che si intendono finanziare mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

PARTECIPAZIONI DIRETTE – SOCIETA'	Quota di partecipazione
A.C.T.A. SPA	100,00 %
ACQUEDOTTO LUCANO SPA	6,47 %
S.A.L. SRL	54,87 %

PARTECIPAZIONI DIRETTE – ENTI STRUMENTALI E/O FONDAZIONI	Quota di partecipazione
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	10,00 %
INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA ONLUS	7,74 %
CONSORZIO ASMEZ	0,37 %

Il Consiglio comunale ha approvato il data 29/12/2020 con deliberazione n. 156 *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019 – individuazione partecipazioni dal alienare”* cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

